



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0176/TFNSD-2023-2024  
Registro procedimenti n. 0150/TFNSD/2023-2024

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente  
Amedeo Citarella - Componente  
Andrea Giordano - Componente  
Maurizio Lascioli - Componente  
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)  
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18954/244pf23-24/GC/GR/ff del 1° febbraio 2024 nei confronti del sig. Andrea Rossi, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Viene all'esame del Tribunale l'atto di deferimento della Procura Federale n. 18954/244pf23-24/GC/GR/ff del 1° febbraio 2024 nei confronti del sig. Andrea Rossi, all'epoca dei fatti tesserato per la società Modena FC 2018 srl in qualità di allenatore dei portieri della prima squadra con qualifica UEFA B e UEFA GKA, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF nonché dagli artt. 26, commi 1 e 2 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, quantomeno sino alla data del 29 ottobre 2023 consentito e/o comunque non impedito al sig. Antonio Narciso di svolgere di fatto il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della società Modena FC 2018 Srl, nonostante lo stesso fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di collaboratore della prima squadra e sebbene il predetto tesserato fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad allenatore dei portieri.

#### L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Andrea Rossi hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.  
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Massimo Adamo in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Federico Menichini in rappresentanza del deferito, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Andrea Rossi la sanzione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di squalifica.  
Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 marzo 2024.

IL RELATORE  
Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 18 marzo 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO  
Marco Lai